

ACCORDO
21 marzo 2023

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, di seguito denominate "Parti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori, vista la Convenzione sulla circolazione stradale fatta a Vienna 1'8 novembre 1968, hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

Ciascuna Parte riconosce su base di reciprocità, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la rispettiva legislazione nazionale, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle vigenti normative delle Parti.

Articolo 4

1. Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la propria patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari in cui sia necessaria una verifica pratica di guida. Si considerano situazioni particolari, quelle relative a conducenti aventi esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo, rispetto alla configurazione standard ovvero uso di protesi.

2. Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente, nel territorio dell'altra Parte, da meno di sei anni al momento della presentazione dell'istanza di Conversione. Il presente Accordo non si applica a chi, al momento della presentazione dell'istanza di conversione, è residente da sei anni o più nel territorio della Parte a cui inoltra l'istanza stessa.

3. Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

4. Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

5. Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalla legislazione nazionale delle Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui sì chiede la conversione.

Articolo 5

1. Il presente Accordo, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

2. Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

1. Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza fra le categorie delle patenti rilasciate nelle due Parti viene definita dalle Autorità competenti delle Parti sulla base delle Tabelle di equipollenza indicate al presente Accordo.
2. Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità delle due Parti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco modelli allegato al presente Accordo.
3. Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità della Repubblica di Serbia converte la medesima, presentando, oltre all'originale della patente di guida ed alla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in Italia, il Certificato di validità e autenticità rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare della Repubblica di Serbia presso la Repubblica Italiana, contenente anche la traduzione del documento stesso. Tale Certificato viene compilato, utilizzando il modello allegato al presente Accordo, dalla Rappresentanza diplomatico-consolare serba, per ogni singola patente di guida di cui è richiesta la conversione. Al momento della presentazione della richiesta di conversione la patente di guida serba è presentata solo in visione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del presente Accordo.
4. Le Tabelle di equipollenza, il modello del Certificato di validità e autenticità, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, completo delle immagini dei modelli in esso individuati, costituiscono gli Allegati Tecnici dell'Accordo. Al pari del presente Accordo, gli Allegati Tecnici sono giuridicamente vincolanti. A differenza del presente Accordo, gli Allegati Tecnici possono essere modificati dalle Parti con accordi in forma semplificata tramite Scambi di Note. I predetti Scambi di Note saranno effettuati per via diplomatica ed entreranno in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. Al fine di consentire ad entrambe le Parti di determinare con esattezza la data di entrata in vigore di ciascuno Scambio di Note, la Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all'altra Parte per via diplomatica la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

5. Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile
- b) nella Repubblica di Serbia: il Ministero dell'Interno - Direzione della polizia.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte, nel più breve tempo possibile, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari. La patente oggetto di conversione viene ritirata solo al momento della consegna della nuova patente emessa all'esito del procedimento di conversione.

Articolo 8

1. L'Autorità competente di ciascuna Parte che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati.
2. La competente Autorità italiana che effettua la conversione, può chiedere alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare serba, chiarimenti circa le notizie riportate nel Certificato di validità e autenticità di cui all'art 6.

Articolo 9

L'Autorità centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre attraverso i canali diplomatici.

Articolo 10

1. Le Parti si impegnano a conformare il trattamento dei dati personali dei titolari delle patenti di guida, acquisiti in applicazione del presente Accordo, alle clausole presenti nell'allegato "Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti", il quale, al pari del presente Accordo, è giuridicamente vincolante.
2. L'Autorità competente che procede alla conversione acquisisce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, comprensiva della dichiarazione di presa visione dell'informativa su tale trattamento, fornita dalla stessa autorità competente.

Articolo 11

1. Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatico-consolari inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7 nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.
2. Ciascuna Parte comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatico consolari presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.
3. Il presente Accordo entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la sua entrata in vigore.
4. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per iscritto. Le modifiche al presente Accordo e alla "Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti" entreranno in vigore secondo quanto stabilito dal paragrafo 3 del presente articolo. Le modifiche agli Allegati Tecnici entreranno in vigore in forma semplificata secondo le modalità previste dal quarto paragrafo dell'articolo 6.
5. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti e cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione della notifica di denuncia.
6. Il presente Accordo ha una durata di cinque anni. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno in ogni caso le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo, affinché non si verifichi un'interruzione delle conversioni delle patenti di guida. Qualora le consultazioni non portino al rinnovo dell'Accordo entro il termine stabilito, questo cesserà comunque di produrre i suoi effetti.
7. Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica di Serbia.
8. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e serba, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
9. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno fumato il presente Accordo.

Fatto a Belgrado, il 21 marzo 2023, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Allegati all'accordo 21.3.2023

Disciplina del trasferimento dei dati personali tra le Autorità competenti di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida reciproco ai fini della conversione.

Considerati l'art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e con riferimento all'art. 64 della Legge sulla protezione dei dati personali,

Ciascuna "Autorità competente" di una Parte (in seguito Autorità), di cui alle premesse dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione (in seguito Accordo), applicherà le garanzie specificate nelle clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad un'Autorità competente dell'altra Parte.

Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.

I. Definizioni

Ai fini delle presenti clausole s'intende per:

- (a) **"dati personali"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("Interessato") ai sensi dell'Accordo. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo in rete o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- (b) **"dati particolari"**: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- (c) **"dati penali"**: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza;
- (d) **"dati comuni"**: dati personali che non sono particolari oppure penali;
- (e) **"trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- (f) **"trasferimento"**: invio di dati personali da un'Autorità di una Parte ad un'Autorità dell'altra Parte;
- (g) **"comunicazione ulteriore"**: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo dello stesso paese;
- (h) **"trasferimento ulteriore"**: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo in un paese diverso dalle Parti;
- (i) **"profilazione"**: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica;
- (l) **"comunicazione di dati personali"**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

"requisiti di legge applicabili": il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Istituzione, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali;

"Autorità di controllo": l'autorità pubblica indipendente, istituita presso ciascuna Parte, incaricata di sorvegliare l'applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali [1];

(m)

"diritti degli Interessati":

- i. **"diritto a ricevere informazioni"**: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;
- ii. **"diritto di accesso"**: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
- iii. **"diritto di rettifica"**: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
- iv. **"diritto di cancellazione"**: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti clausole ed ai requisiti di legge applicabili;
- v. **"diritto di opposizione"**: il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato, tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- vi. **"diritto di limitazione del trattamento"**: diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Istituzione non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;
- vii. **"diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate"**: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Non rientrando tra le finalità dell'Accordo, è vietato la scambio di "dati penali", nonché la "profilazione" degli interessati, intesa come qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali mirante a valutare determinati aspetti personali dei richiedenti la conversione della patente.

Per le finalità dell'Accordo è, altresì, escluso il ricorso a procedure automatizzate.

II. Ambito di applicazione

Le presenti clausole si applicano ai titolari di patenti di guida, di cui all'articolo 1 dell'Accordo, che chiedono la conversione della patente rilasciata da una Parte in una patente rilasciata dall'altra Parte. Prima del rilascio di quest'ultima patente, gli interessati possono revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei propri dati personali, con conseguente annullamento della procedura di conversione.

L'accertamento del diritto e l'erogazione del servizio saranno trattati i seguenti dati personali degli interessati:
1. dati comuni: dati anagrafici (nome e cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza/domicilio), dati di contatto (telefono, e-mail), dati relativi alla patente di guida posseduta di cui si chiede la conversione - di seguito patente di guida- (numero, data di conseguimento, di rilascio e di scadenza con riferimento a ciascuna categoria, eventuale presenza di ostativi), modalità di conseguimento della patente di guida (esami o conversione di patente rilasciata da altro Stato con individuazione di tale Stato), eventuali ulteriori dati necessari alla conversione della patente di guida qualora questa presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in essa riportati.

2. dati particolari: eventuali prescrizioni relative alla patente di guida anche formalizzati sotto forma di codici, connesse all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida.

III. Garanzie per la protezione dei dati personali

1. Limitazione delle finalità

I dati personali saranno trasferiti tra le Autorità al solo fine di perseguire le finalità indicate al paragrafo II. Le Autorità non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinché i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.

2. Proporzionalità e qualità dei dati

L'Autorità trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati. Il trasferimento dei dati particolari è ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Accordo.

L'Autorità trasferente assicurerà che, per quanto di sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Autorità venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un'altra Autorità sono inesatti, ne informerà l'Istituzione ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.

3. Trasparenza

Ciascuna Autorità, nel rispetto dell'articolo 10 dell'Accordo fornirà agli interessati un'apposita informativa sulle misure che saranno adottate nel proprio ordinamento per garantire la conformità del trattamento dei dati personali alle clausole del presente allegato, con particolare riferimento a:

- a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il loro periodo di conservazione;
- c) i destinatari ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore, avendo cura di precisare le garanzie previste e le ragioni dell'invio;
- d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;
- e) le informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili con riguardo all'esercizio di tali diritti;
- f) il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo, precisando i relativi dati di contatto, nonché di ricorrere ad un'Autorità giudiziaria [2].

Ciascuna Autorità diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al predetto sito.

4. Sicurezza e riservatezza

Ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni e particolari, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai predetti dati, l'archiviazione sicura degli stessi dati in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.

Qualora un'Autorità ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l'Autorità trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.

5. Modalità per l'esercizio dei diritti

Ciascuna Autorità adotterà misure appropriate affinché, su richiesta di un Interessato, possa:

- 1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;
- 2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Autorità ai sensi delle presenti clausole;
- 3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Autorità.

Ciascuna Autorità darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento dei propri dati personali oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa agli Interessati, di cui al punto III.3 sulla trasparenza. Un'Autorità può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.

I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata in una società democratica, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti E delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Autorità, operanti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finché persiste la ragione che le ha originate.

6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali

6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali

Un'Autorità ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo solo previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.

Un'Autorità ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo, senza la previa autorizzazione dell'Autorità trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

- tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica;
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;
- svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.

Nei predetti casi, l'Autorità ricevente informerà previamente l'Autorità trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l'organo richiedente e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione configga con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l'Autorità ricevente dovrà informare l'Autorità trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l'Autorità trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria

Autorità di controllo, su sua richiesta. L'Autorità ricevente si adopererà affinché sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.

6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali

Un'Autorità ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un terzo unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste nelle predette clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.

7. Durata di conservazione dei dati

Le Autorità conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono stati trattati.

Tutela amministrativa e giudiziaria

Se un Interessato ritiene che un'Autorità non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare un reclamo ad un'Autorità di controllo ed un ricorso dinanzi ad un'Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione. L'interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversia o pretesa avanzati da un Interessato nei confronti dell'Autorità trasferente, dell'Autorità ricevente o di entrambe le Autorità con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Autorità si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.

Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l'Autorità trasferente ritenga che l'Autorità ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti clausole, l'Autorità trasferente sosponderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente. L'Autorità trasferente informerà sugli sviluppi della questione l'Interessato e la propria Autorità di controllo.

IV. Vigilanza

1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti clausole è assicurata dalle Autorità di controllo.

2. Ciascuna Autorità condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Autorità, l'Autorità interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accettare e confermare che le garanzie previste nelle presenti clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Autorità che ha chiesto il riesame.

3. Qualora un'Autorità ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti clausole, ne informerà senza ritardo l'Autorità trasferente, nel qual caso questa sosponderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando quest'ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Autorità ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.

4. Qualora un'Autorità trasferente ritenga che un'Autorità ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti clausole, l'Autorità trasferente sosponderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l'Autorità trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.

V. Revisione e vigenza delle clausole

1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili. **Per la modifica delle clausole, si applica la disciplina di cui all'art. 11, paragrafo 4.**

2. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti clausole continueranno a essere trattati applicando le garanzie ivi previste, anche dopo la scadenza dell'Accordo oppure dopo la denuncia dello stesso effettuata ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5.

[1] In Italia l'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 dell'RGPD (UE) 2016/679, è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 140-bis e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In Serbia, ai sensi dell'art. 73 della Legge sulla protezione dei dati personali, l'Organismo di controllo è il Commissario per le informazioni di interesse pubblico e la protezione dei dati personali, la cui competenza è prevista dall'art. 78 della Legge sulla protezione dei dati personali.

[2] In Italia, l'Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 79 dell'RGPD, è l'Autorità giudiziaria ordinaria, come previsto dall'art. 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In Serbia, ai sensi dell'art. 84 della Legge sulla protezione dei dati personali della Repubblica di Serbia, l'Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali, è la Corte Superiore di Belgrado.

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA per la conversione delle patenti rilasciate in Serbia in patenti di guida italiane

Serbia	Italia
AM	AM
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B	B (110)*
BE	BE *
C1	C1*
C1E	C1E*
C	C*
CE	CE*
D1	D1*
D1E	D1E*
D	D*
DE	DE*
F	**
M	**

(*)

Per conversione, senza esami, della patente di guida di categoria 8 serba è rilasciata la categoria B italiana con codice 110, che non abilita alla conduzione dei veicoli della categoria A1. Resta la possibilità di condurre veicoli della categoria AM. Il codice 110 è indicato sul retro della patente italiana emessa per conversione.

Tale limitazione è conseguentemente valida anche nel caso di conversione di tutte le categorie superiori.

Qualora il conducente risulti anche in possesso di una delle seguenti categorie A1, A2 o A serbe, potrà essere rilasciata una patente valida - oltre che per una delle predette - per la categoria B (o superiori) senza il codice 110.

(**)

le categorie F e M rilasciate in Serbia non possono essere convertite in Italia.

Nota: in Italia la categoria CE è valida per la categoria DE a condizione che il titolare sia in possesso della categoria D.

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in patenti di guida serbe.

ITALIA	SERBIA
AM	AM
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B (consegnata prima del 01.01.1986)	B-A
B (consegnata dal 01.11.1986 in poi)	B-AM
B (con codice 110)	B-AM
BE	BE-AM
C1	C1-AM
C1E	C1E-AM
C	C-AM
CE	CE-AM
D1	D1-AM
D1E	D1E-AM
D	D-AM
DE	DE-AM

Nota 1: in Serbia la categoria CE è valida anche per la categoria DE a condizione che il titolare sia in possesso della categoria D.

Nota 2: il possesso della categoria B (e delle categorie superiori) in Serbia non permette automaticamente la guida dei veicoli della categoria A1. Pertanto il titolare di patente italiana valida per la categoria B (e per le categorie superiori) che vuole ottenere una patente valida, oltre che per la categoria B (e per le categorie superiori), anche per la categoria A1 serba, deve effettuare specifiche lezioni di formazione sia teorica che pratica e superare esami teorici e pratici, con le modalità previste dalla normativa serba.

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA
Modelli di patente di guida rilasciati in Serbia

Modello di patente di guida su supporto plastificato (tipo card) con la sigla "SRB", in vigore dal gennaio 2011

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia -in ordine cronologico.

- 1) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto
- 2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto
- 3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto
- 4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto
- 5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione)
- 6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1°Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
- 7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata.

Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47.

Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano

9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. **Differisce dal precedente perché la dicitura "patente di guida" sullo sfondo è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004**

10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. **Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving**

e quindi rilevabile al tatto. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano

11) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano

12) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. **Differisce dal precedente indicato al punto 11 perché la dicitura "patente di guida" sullo sfondo, è riportata anche in lingua croata .**

Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano

(carta intestata della Rappresentanza diplomatica serba)
CERTIFICATO DI VALIDITÀ E AUTENTICITÀ
DELLA PATENTE DI GUIDA N.

1) DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE DELLA PATENTE:

NOME COGNOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA (con indicazione della nazione)

1) TRADUZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

(allegata fotocopia fronte-retro)

TRADUZIONE FRONTE PATENTE DI GUIDA

TRADUZIONE RETRO PATENTE DI GUIDA

2) EVENTUALI PRESCRIZIONI:

(ad es. obbligo lenti, protesi acustiche, ecc.):

4) La patente è autentica e in corso di validità. Scade il

5) Data del primo conseguimento:

6) La patente deriva* / non deriva* da conversione di altra patente estera rilasciata da

FIRMA DEL CONSOLE
E TIMBRO

(*) barrare il caso che non ricorre